CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza l'11 settembre 1995

(Relatore: **MORSELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 giugno 1995 (v. stampato Senato n. 718)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(COSTA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 giugno 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2679 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 718), che viene allegata.

MORSELLI, *Relatore.*

ALLEGATO

Il presente accordo rientra nella strategia complessiva di lotta alle diverse forme di criminalità mediante azioni programmate ed eseguite congiuntamente da più Paesi. La logica cui risponde questa strategia è evidente: il terrorismo, il traffico di droga, il riciclaggio viaggiano da tempo su binari trans-nazionali. Occorre dunque reagire con iniziative che siano impostate sui princìpi della collaborazione e della cooperazione tra le diverse Nazioni, e ciò a maggior ragione rispetto a Paesi, quale appunto il Cile, collocati nell'area sudamericana, ove la malavita organizzata ha impiantato le sue principali attività nel campo della produzione di sostanze stupefacenti.

L'accordo prevede — quale punto qualificante — l'istituzione di un comitato bilaterale tra Repubblica italiana e Repubblica del Cile, che opererà sotto la presidenza dei ministri dell'interno dei due Paesi, e che dovrà predisporre tutte le iniziative utili allo scambio di informazioni, notizie e dati, al reciproco aggiornamento sulle tecniche di prevenzione e repressione dei crimini, allo scambio di esperti delle forze di polizia, all'organizzazione di seminari, incontri e corsi di perfezionamento.

Giova ricordare che questi argomenti sono stati oggetto della Conferenza mondiale ministeriale delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata trans-nazionale, svoltasi a Napoli nel mese di novembre del 1994.

In quell'occasione, emerse quale motivo di difficoltà nella lotta alla criminalità internazionale l'esterna eterogeneità delle norme giuridiche esistenti in materia che impediscono, spesso, l'adozione di misure preventive e sanzionatorie sufficientemente efficaci. Infatti, una delle decisioni finali della Conferenza fu l'impegno dei Paesi partecipanti a verificare possibili forme di armonizzazione delle norme di base del diritto penale, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale: si pensi ad esempio all'esigenza di rendere di facile accesso istituti come la rogatoria internazionale o l'estradizione.

Poiché tale accordo risponde alle finalità citate, si raccomanda l'approvazione del relativo disegno di legge di ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 107 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2679A
Lire 500